

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'USO DELLE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE NEL CAMPO "U" DEL CIMITERO DI VIALE RIMEMBRANZE – APPROVAZIONE DEL TESTO DI CONTRATTO DEFINITIVO E ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DI TOMBE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Segreteria Generale – Servizio Contratti;
- Ritenuta la proposta ivi formulata meritevole di accoglimento;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA:

1. di approvare il modello di contratto definitivo di concessione e il testo del "Disciplinare delle tombe di famiglia interrate nel Campo "U" del Cimitero di Viale Rimembranze", qui allegati, intendendosi comprese nell'approvazione le eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie od opportune in sede di stipulazione;
2. dà inoltre atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dell'8 febbraio 2000 è stato approvato il progetto definitivo di costruzione di un complesso di tombe di famiglia interrate nel Campo "U" del Cimitero di Viale Rimembranze.

Nel corso degli anni 1999 e 2000 sono stati conclusi con i soggetti che avevano manifestato, con una dichiarazione di "prenotazione", la volontà di ottenere in concessione una tomba i relativi contratti preliminari di concessione, in base ai quali i promittenti concessionari hanno versato al Comune una parte del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, consentendo in tal modo all'Ente di acquisire una parte del finanziamento necessario per realizzare il progetto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 441 del 3 luglio 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera.

Nel corso del mese di agosto dell'anno 2000 è stata richiesta ai promittenti concessionari e incassata dal Comune una seconda rata a titolo di

acconto sul prezzo, ad ulteriore finanziamento dell'intervento.

Con determinazione dirigenziale n. 86 del 4 dicembre 2000 l'esecuzione dei lavori di costruzione delle tombe è stata affidata, in seguito ad esperimento di asta pubblica, al "CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO" con sede in Ravenna; il relativo contratto d'appalto è stato stipulato il 21 giugno 2001 n. 49482 di Rep. Atti Comunali.

Nei contratti preliminari di concessione sopra citati si è previsto che la stipulazione dei contratti definitivi avrebbe avuto luogo dopo l'ultimazione delle tombe e l'adempimento, da parte dei promittenti concessionari, degli obblighi di pagamento del corrispettivo stabiliti nell'atto.

Con determinazione del Direttore del Settore Impianti – Opere Pubbliche n. 206 del 28 maggio 2002 è stata approvata una variante al progetto esecutivo.

I lavori di costruzione sono stati ultimati il 29 ottobre 2002, come risulta da certificato del Direttore dei Lavori in data 2 dicembre 2002.

Con determinazione del Direttore del Settore Impianti – Opere Pubbliche n. 312 del 24 novembre 2003 è stato approvato il collaudo tecnico – amministrativo redatto dall'arch. Patrizio Sirtori in data 17 novembre 2003.

Pertanto, si può ora procedere alla stipulazione, con i promittenti concessionari, dei contratti definitivi di concessione e alla consegna delle tombe assegnate, previo pagamento delle somme ancora dovute dai contraenti a saldo del corrispettivo.

A tale proposito, il Servizio Contratti – Ufficio Concessioni Cimiteriali con lettere raccomandate A.R. in data 4 novembre 2003 ha comunicato ai soggetti di cui sopra la necessità di perfezionare il contratto definitivo, invitandoli a versare le somme residue e quanto richiesto per diritti di segreteria e imposta di registro.

Ai fini della stipulazione dei contratti definitivi di concessione, il Servizio Contratti, dopo avere acquisito il contributo del Servizio Edilizia Pubblica per gli aspetti di carattere tecnico, ha predisposto il testo contrattuale che regola il rapporto di concessione, nonché il testo di un Disciplinare destinato a fornire una disciplina generale del Campo "U" del Cimitero di Viale Rimembranze che ospita le tombe, inteso come luogo di coesistenza, su un bene del demanio comunale, di diritti, obblighi e facoltà di una pluralità di concessionari privati.

Mentre per il dettaglio delle clausole contrattuali e delle norme del Disciplinare si fa rinvio ai testi qui allegati, si ritiene opportuno in questa sede evidenziare due aspetti di fondo ai quali si è dedicata particolare attenzione nella formulazione delle disposizioni.

In primo luogo, la distinzione tra qualità di concessionario e titolarità del diritto di sepolcro.

La disciplina del rapporto di concessione derivante dal contratto è diretta a individuare in modo certo, nel corso del tempo, i soggetti controparti del

Comune e quindi titolari dei diritti, degli obblighi e dei poteri decisionali nella gestione della tomba, adottando il criterio ereditario e prevedendo, in caso di pluralità di eredi, il principio della maggioranza dei consensi.

Quanto invece alla distinta questione della titolarità del diritto di sepolcro (*ius sepulchri*), consistente nel diritto di essere seppellito in una determinata tomba (*ius sepulchri* propriamente detto) o di collocarvi la salma di un'altra persona (*ius inferendi mortuum in sepulchrum*), si sono mutuati i criteri posti dall'art. 93 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per l'ipotesi di sepolture private. Ciò in quanto, benché nella fattispecie si tratti di sepolture in edifici di proprietà comunale e non in edifici costruiti da privati in diritto di superficie su aree demaniali, è analoga la finalità delle tombe in oggetto di servire alla sepoltura di famiglie e collettività per un tempo relativamente lungo.

In secondo luogo, per quanto riguarda la formulazione del Disciplinare, il criterio ispiratore è stato quello di assicurare il mantenimento nel tempo dei caratteri essenziali che sono stati impressi al complesso nella redazione del progetto dell'opera e che hanno determinato il consenso dei promittenti concessionari, e precisamente: l'uniformità dei manufatti e dei colori, la massima semplicità e linearità delle forme, la sobrietà, il decoro, tali da creare un ambiente consono alla pietà dei defunti e al raccoglimento.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopongono all'approvazione della Giunta Comunale il modello di contratto definitivo di concessione e il testo del Disciplinare delle tombe di famiglia interrate nel Campo "U" del Cimitero di Viale Rimembranze, che si allegano alla presente Relazione, intendendosi comprese nell'approvazione le eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie od opportune in sede di stipulazione.

Sesto San Giovanni, 24 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Lucilla Lo Campo)

Si concorda con la proposta sopra formulata.

Sesto San Giovanni, 24 novembre 2003

IL DIRIGENTE INCARICATO
(Dott. Massimo Piamonte)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA TOMBA DI FAMIGLIA
INTERRATA DI TIPO
“A” (8 colombari + 12 ossari),
“B” (4 colombari + 6 ossari),
“A” PER LA METÀ DEI POSTI (4 colombari + 6 ossari),
NEL CIMITERO DI VIALE RIMEMBRANZE, CAMPO U, BLOCCO A/B/C/D/,
N....., LATO a/b, AL SIGNOR**

Con il presente atto tra i sottoscritti:

Piamonte dott. Massimo nato a Palermo il 7 marzo 1943, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, dirigente, che
interviene al presente atto in rappresentanza del:

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto San Giovanni,
Piazza della Resistenza n. 20, codice fiscale 02253930156
(in seguito denominato “Comune” o “Ente Concedente”),
nella sua qualità di Direttore Incaricato del Servizio Contratti con
provvedimento del Sindaco in data 16 ottobre 2003 Prot. Sez. n. 434,
autorizzato alla stipulazione dei contratti in forza di legge in relazione alla
qualifica rivestita;

.....nato a il, residente in, Vian.
....., codice fiscale,

(in seguito denominato “Concessionario” o “Parte Concessionaria”);

premesso che:

- con contratto preliminare in data n. del Registro delle Scritture Private, registrato a Monza il al n., il signor [cognome e nome] si è obbligato a ricevere dal Comune di Sesto San Giovanni la concessione dell'uso di una tomba interrata, quale meglio descritta in seguito, facente parte di un complesso da costruirsi nel Campo “U” del Cimitero di Viale Rimembranze in forza di progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 441 del 3 luglio 2000 e variante approvata con determinazione del Direttore del Settore Impianti – Opere Pubbliche n. 206 del 28 maggio 2002;

- in tale preliminare si è precisato che la stipulazione del contratto definitivo avrebbe avuto luogo dopo l'ultimazione delle tombe e l'adempimento degli obblighi di pagamento del corrispettivo ivi stabiliti;
- i lavori di costruzione sono stati ultimati il 29 ottobre 2002, come risulta da certificato del Direttore dei Lavori in data 2 dicembre 2002;
- con determinazione del Direttore del Settore Impianti – Opere Pubbliche n. 312 del 24 novembre 2003 è stato approvato il collaudo tecnico – amministrativo redatto dall'arch. Patrizio Sirtori in data 17 novembre 2003;
- la Parte Promittente Concessionaria ha pagato tutte le rate del corrispettivo dovuto, nei tempi e modi sotto indicati;

ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1) OGGETTO

Il COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, come sopra rappresentato, concede a titolo di diritto personale di godimento al signor *[COGNOME E NOME]*, che a tale titolo accetta, l'uso della seguente tomba interrata presso il Cimitero di Viale Rimembranze, Campo "U":

- nel blocco A, nella tomba di tipo "A" distinta con il n. 8, la parte contraddistinta come "Lato b", composta da quattro colombari e sei ossari e individuata in colore giallo nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera B).

[Solo per le tombe di tipo "A" per la metà dei posti:]

Forma oggetto della concessione anche l'uso del vestibolo di accesso, da esercitarsi in comune con il concessionario della restante porzione di tomba, secondo le modalità precisate nel "Disciplinare delle Tombe di Famiglia interrate nel "Campo U del Cimitero di Viale Rimembranze" che qui si allega sotto la lettera A).

ART. 2) DURATA

1. La concessione avrà la durata di anni 90 (novanta) a decorrere dalla data di consegna della tomba, che si intende effettuata con la sottoscrizione del presente atto.
2. La concessione potrà essere rinnovata, per un periodo da determinarsi all'epoca della nuova concessione, su richiesta scritta della Parte Concessionaria da far pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima

della scadenza, mediante stipulazione di un nuovo contratto avente la stessa forma di quello originario e previo pagamento della tariffa che verrà allora determinata.

ART. 3) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della presente concessione è determinato in Euro

(.....), di cui:

- Euro (.....), sono stati già pagati dalla Parte Concessionaria all'Ente Concedente, a titolo di caparra confirmatoria, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come risulta da quietanza n. in data;
- Euro (.....), sono stati già pagati dalla Parte Concessionaria all'Ente Concedente, a titolo di acconto, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come risulta da quietanza n. in data;
- Euro (.....), sono stati pagati dalla Parte Concessionaria all'Ente Concedente, a titolo di saldo del corrispettivo della concessione, mediante versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, come risulta da quietanza n. in data

ART. 4) CONSEGNA

1. La Parte Concessionaria viene immessa nella disponibilità della tomba a partire da oggi.
2. La tomba viene consegnata in condizioni di finitura essenziali per renderla idonea all'uso per cui essa è destinata. Tutte le altre opere occorrenti per la collocazione di segni funerari e monumenti, gli allacciamenti, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno a cura e spese della Parte Concessionaria secondo le modalità stabilite dal Comune, quali precisate nel Disciplinare qui allegato sotto A).

ART.5) CUSTODIA – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Con la presa in consegna della tomba il Concessionario assume la custodia dell'immobile concesso, si obbliga a servirsene esclusivamente per l'uso convenuto, osservando la diligenza del buon padre di famiglia, e a restituirlo al termine della concessione in buono stato di manutenzione e con i loculi e le cellette completamente svuotati del loro contenuto.
2. La Parte Concessionaria è responsabile verso l'Ente Concedente della perdita, del deterioramento e di tutti i danni che occorranza alla tomba nel corso

della concessione qualora non provi che siano accaduti per causa ad essa non imputabile.

3 La Parte Concessionaria è responsabile verso i terzi dei danni ad essi arrecati dalle strutture (monumenti, segni funerari) insistenti sulle porzioni immobiliari oggetto della concessione e di quelli causati dalle opere di realizzazione, manutenzione e rimozione delle strutture stesse.

[Solo per le tombe di tipo “A” per la metà dei posti:]

4. Trattandosi di concessione di tomba di tipo “A” per la metà dei posti, nella quale vi sono parti in uso comune tra i distinti concessionari delle due porzioni (quali precisate all’art. 4) del Disciplinare allegato), ciascuna Parte Concessionaria è responsabile:

- nei confronti del Comune, in solido con il concessionario della restante porzione della tomba, dell’adempimento degli obblighi di manutenzione delle parti in uso comune, nonché dei danni che occorranza a tali parti in uso comune,
- nei confronti dei terzi per i danni ad essi cagionati dalle strutture comuni.

ART. 6) SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

1. Alla morte del Concessionario subentrano nel rapporto di concessione con il Comune derivante dal presente contratto gli eredi (legittimi o testamentari) del Concessionario stesso.

2. In caso di pluralità di eredi, tutti sono solidalmente tenuti nei confronti dell’Ente Concedente all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione.

Le decisioni circa la manutenzione e la gestione della tomba e la tumulazione e la estumulazione di salme sono prese a maggioranza dei consensi.

3. Sono vietate al Concessionario – e pertanto prive di ogni effetto nei confronti del Comune - la cessione del contratto per atto tra vivi e la sub-concessione a terzi, sia totali sia parziali e a qualunque titolo.

4. La qualità di concessionario resta distinta dalla titolarità del diritto di sepolcro, regolata dal successivo art. 7).

ART. 7) DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Il diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, intesi come coloro che sono legati ai concessionari da rapporti di consanguineità o di coniugio.
2. Su richiesta dei concessionari, è altresì consentita la tumulazione di salme di persone che siano state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari stessi.

La richiesta di tumulazione delle salme delle persone sopra indicate deve comunque risultare per iscritto e deve contenere l'indicazione della persona e dei motivi per i quali si richiede la sepoltura in quella tomba (convivenza, benemeritenza o altro).

3. Nelle tombe concesse a enti potranno essere collocate soltanto le salme delle persone contemplate dall'ordinamento dell'ente e dall'atto di concessione.

ART. 8) CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sullo stato di conservazione della tomba concessa, sul rispetto della destinazione d'uso, sulle strutture su di essa apposte e, in genere, sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

ART. 9) ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione potrà avere estinzione, oltre che per scadenza del termine, per le seguenti cause:
 - a) per decadenza, disposta con provvedimento immediatamente esecutivo del Comune in caso di gravi e ripetuti inadempimenti o di violazione del divieto di cessione del contratto o di sub-concessione;
 - b) per revoca da parte dell'Ente Concedente, esercitabile in ogni momento in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento efficace dopo un mese dalla notifica alla Parte Concessionaria;
 - c) per rinuncia del Concessionario, efficace dal momento della ricezione, da parte del Comune, della relativa dichiarazione scritta; in tal caso il

Concessionario:

- se la rinuncia avviene entro 20 (venti) anni dalla concessione, ha diritto al rimborso della parte di corrispettivo corrispondente agli anni non usufruiti, detratto un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo totale della concessione;
- qualora la rinuncia avvenga dopo tale periodo, non ha diritto ad alcun rimborso;

d) in caso di perimento totale dell'opera.

2. La decadenza, la revoca e la rinuncia comportano la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 10) MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualunque modifica delle clausole che regolano la presente concessione dovrà risultare, a pena di inefficacia, da apposito contratto da concludersi nella stessa forma di quello originario.

ART. 11) NORMATIVA APPLICABILE

La concessione è regolata, oltre che dal presente contratto ed allegato "Disciplinare delle Tombe di Famiglia interrate nel "Campo U del Cimitero di Viale Rimembranze", dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, nonché dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in quanto applicabili e qui non derogati.

ART. 12) IMPOSTE E SPESE

1. Tutte le imposte e spese relative al presente atto, ad eventuali atti modificativi e alle conseguenti formalità sono a carico della Parte Concessionaria.

2. Ai sensi della nota all'art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, si richiede la detrazione, dall'imposta di registro principale dovuta per il presente atto, dell'imposta pagata in occasione della registrazione del contratto preliminare, nella misura di Euro assolti sulla somma anticipata a titolo di caparra confirmatoria e di Euro sulla somma anticipata a titolo di acconto.

ART. 13) ALLEGATI

Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- A) "Disciplinare delle Tombe di Famiglia interrate nel "Campo U del Cimitero di Viale Rimembranze";
- B) Planimetria generale;
- C) Planimetria degli spazi riservati ai segni funerari e ai monumenti.

Sesto San Giovanni,

LA PARTE CONCESSIONARIA

Sesto San Giovanni,

L'ENTE CONCEDENTE



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al V.M.

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Servizio Contratti

**DISCIPLINARE DELLE TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE
NEL CAMPO "U" DEL CIMITERO DI VIALE RIMEMBRANZE**

ART. 1) CARATTERISTICHE DELLE TOMBE E DEL CAMPO "U"

Le tombe di famiglia sono state realizzate nel Campo "U" del Cimitero di Viale Rimembranze in Sesto San Giovanni.

Il complesso è costituito da otto blocchi posti nel sottosuolo, simmetricamente uguali, ciascuno contenente 11 (undici) tombe di famiglia, delle quali 9 (nove) a otto posti (Tipo "A") e 2 (due) a quattro posti (Tipo "B").

La tomba a otto posti è formata da un vestibolo servito da una botola per l'introduzione dei feretri e da due ordini di quattro loculi sovrapposti, a lato dei quali si trovano sei cellette ossario per ogni parte, per un totale di otto loculi e dodici cellette ossario.

La tomba a quattro posti ha la stessa composizione, ma con un solo ordine di posti, cioè quattro loculi e sei cellette.

La tomba a otto posti può essere data in concessione a due distinti concessionari, a ciascuno per la metà dei posti; in tal caso le due parti della tomba vengono distinte come "Lato a" e "Lato b".

La tomba viene aperta solo in occasione dell'introduzione di feretri o di cassette cinerarie o di interventi straordinari di manutenzione.

La superficie è pensata come un'area uniforme ricoperta da un manto erboso e cespugliato che ricopre con continuità ciascun blocco (escluse le botole di accesso), con la sola intersezione dei segni o monumenti funerari che vi si erigeranno sopra nei limiti e nelle misure specificati nel seguente art. 3.

Il verde superficiale deve pertanto:

- essere spazialmente prevalente sull'intera superficie del campo;
- non essere suddiviso da cordonature, transenne, catene, siepi o altri tipi di delimitazione;
- essere coltivato e mantenuto con carattere unitario.

Sono caratteristiche essenziali del Campo "U" l'uniformità dei manufatti e dei colori, la massima semplicità e linearità delle forme, la sobrietà, il decoro, tali da creare e mantenere nel tempo un ambiente consono alla pietà dei defunti e al raccoglimento: a tali principi è pertanto ispirata la disciplina che segue.

Gli stessi principi dovranno essere adottati quali criteri per il rilascio ai concessionari delle autorizzazioni ad apporre segni funerari, monumenti e scritte, e rispettati nell'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione.

ART. 2) REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE

La manutenzione del verde dell'intero Campo "U" è a cura e spese del Comune, che vi provvederà periodicamente in modo unitario e omogeneo.

Il singolo concessionario può segnalare al Custode del cimitero o a personale incaricato dal Comune eventuali necessità di intervento o esigenze manutentive.

ART. 3) REGOLAMENTAZIONE DEI SEGNI FUNERARI E DEI MONUMENTI

Il Concessionario ha facoltà di installare sulla tomba a lui concessa segni funerari o monumenti.

Per "segno funerario" si intende un oggetto che abbia la sola funzione di segnalare il sepolcro, quale la semplice stele funeraria, consistente in una lastra oblunga di marmo o pietra con iscrizioni, decorazioni, bassorilievi e simili, piantata ritta nel terreno o su una base.

Per "monumento" si intende un'opera di scultura o di architettura decorativa, diversa dalla semplice stele funeraria.

Allo scopo di evitare molestie vicinanze fra i segni funerari e i monumenti e consentire la migliore percezione visiva a distanza e su un ampio arco, i segni funerari e i monumenti possono essere apposti esclusivamente nelle aree a ciò appositamente riservate, quali indicate nella planimetria allegata sotto la lettera

“C” al contratto di concessione, la quale prevede i relativi ingombri.

Nelle tombe di tipo “A” concesse per la metà dei posti, ciascun concessionario può collocare i segni funerari e i monumenti nella metà della superficie dell'area riservata assegnata alla parte di tomba a lui data in concessione, quale graficamente individuata nella planimetria allegata sotto la lettera “C” al contratto di concessione, nella quale viene distinto con tratteggio e la lettera “A” lo spazio riservato al “Lato a” e con tratteggio e la lettera “B” lo spazio riservato al “Lato b”.

Per facilitare la percezione visiva da ogni parte, l'altezza massima dei segni funerari e dei monumenti è di m. 1,50.

Dal punto di vista estetico, i segni o monumenti funerari dovranno essere:

- ispirati alla massima semplicità e linearità delle forme;
- ***rispettosi della sobrietà e del decoro che sono caratteri essenziali del Campo “U”.***

ART. 4) DOTAZIONE ORIGINARIA DELLA TOMBA

La tomba viene consegnata con la dotazione di:

- un coperchio di acciaio inox dello spessore di 3 mm.;
- lattoneria in rame dello spessore di 8/10 a protezione del bordo in contorno della botola di accesso;
- quattro lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di 3 cm.
- portacavi per l'eventuale allacciamento di lampade votive.

In occasione dell'introduzione di feretri o cassette cinerarie, il personale cimiteriale addetto apporrà, a chiusura del loculo o della celletta ossario, una lastra di cemento.

In superficie, nello spazio utilizzabile per l'apposizione di segni funerari e monumenti è piantumata una siepe di lauro ceraso che il Concessionario potrà estirpare nel caso voglia installare uno dei manufatti consentiti.

Per le tombe di tipo “A” date in concessione per la metà dei posti, ciascun concessionario ha l'uso in comune con il concessionario della restante

porzione di tomba la dotazione sopra elencata e il vestibolo di accesso, con i relativi accessori.

ART. 5) OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a cura e spese del Concessionario:

- a) le eventuali opere di finitura interna della tomba, se volute dal Concessionario (ad es., l'aggiunta, sulla lastra di cemento a chiusura del loculo, di una lapide di materiale diverso);
- b) l'apposizione di un segno funerario o un monumento nei limiti consentiti, quali precisati al precedente art. 3, e in conformità al progetto che deve essere presentato dal Concessionario ed approvato dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- c) l'allacciamento elettrico per le lampade votive, utilizzando i manufatti portacavi esistenti;
- d) la manutenzione ordinaria compreso l'obbligo di pulizia superficiale, in modo da tutelare il decoro generale;
- e) la manutenzione straordinaria della tomba e della copertura sovrastante il vestibolo compresa la eventuale sostituzione delle lastre di marmo bianco di Carrara, del coperchio in acciaio inox dello spessore di 3 mm., della lattoneria in rame dello spessore di 8/10 a protezione del bordo in contorno della botola di accesso e dei manufatti nel sottosuolo. In caso di sostituzione, il Concessionario è obbligato a installare manufatti aventi le stesse caratteristiche, spessore, materiale e colore di quelli esistenti, quali specificati al precedente art. 4.

ART. 6) MATERIALI D'IMPIEGO

I materiali per i segni funerari e i monumenti dovranno essere di pregio e con superfici durevoli nel tempo.

Potranno essere utilizzati pietra naturale e metalli.

Per quanto riguarda l'utilizzo di pietra naturale:

- per ogni segno funerario è ammesso un solo tipo di pietra naturale che dovrà essere della migliore qualità, priva di venature, stuccature, piani di sfaldamento e screpolature;
- sono ammessi esclusivamente tipi di pietra aventi un colore rientrante nelle tonalità del bianco e del grigio;

- le stele dovranno essere di uno spessore non inferiore agli 8 cm.;
- le superfici a vista delle stele dovranno essere lucidate o levigate, o bocciardate, o a piano di sega, e in ogni caso trattate con sostanze idrorepellenti;
- gli spigoli delle stele dovranno essere bisellati.

Per quanto riguarda l'utilizzo di metalli:

- per ogni segno funerario o monumento è consentito l'utilizzo di un solo tipo di materiale;
- quale che sia il metallo utilizzato, esso dovrà essere di colore brunito.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione dei manufatti che fanno parte della dotazione originaria della tomba, potranno essere utilizzati esclusivamente gli stessi materiali e colori dei pezzi che si vanno a sostituire, come precisato al precedente art. 4.

ART. 7) EPIGRAFI E SCRITTE IN GENERE

Le epigrafi, gli epitaffi e le scritte in genere dovranno essere apposte sui segni funerari o monumenti nell'osservanza delle norme regolamentari comunali, in particolare l'art. 52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, previo pagamento della tariffa comunale se dovuta.

ART. 8) MANUTENZIONE

Ogni concessionario è obbligato a provvedere, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba, in modo da conservare in buono stato il bene concesso e a restituirlo integro al termine della concessione, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso dell'immobile in conformità alla sua destinazione.

Relativamente alle tombe da otto posti date in concessione a due distinti concessionari, ciascuno per la metà dei posti, questi ultimi sono solidalmente responsabili nei confronti del Comune dell'adempimento degli obblighi di manutenzione delle parti in uso comune.

Al fine di assicurare il rispetto degli *standards* di manutenzione e il decoro del complesso, in caso di ritardo o di inerzia dei concessionari nel provvedere, il Comune potrà eseguire direttamente gli interventi manutentivi addebitandone il costo ai concessionari inadempienti.

ART. 9) AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE

1. Per l'esecuzione di qualunque intervento di finitura, apposizione di segni funerari o monumenti, manutenzione straordinaria (con esclusione della sola manutenzione ordinaria) il Concessionario dovrà preventivamente richiedere apposita autorizzazione al Servizio Edilizia Privata, che provvederà al rilascio o al diniego della stessa previa acquisizione obbligatoria del parere del Servizio Edilizia Pubblica.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, con esito positivo, della conformità dell'intervento proposto a tutte le norme del presente Disciplinare.

ART. 10) TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Tutte le attività di tumulazione ed estumulazione e di apertura e chiusura della tomba sono eseguite esclusivamente dal personale cimiteriale, comunale o incaricato dal Comune; in particolare il suddetto personale provvede a calare il feretro e a collocarlo nel loculo di destinazione con l'ausilio di un mezzo meccanico, quindi scende nel vestibolo e chiude il loculo con una lastra di cemento o altro materiale come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

E' a carico del Concessionario, in occasione di ogni tumulazione o estumulazione, incaricare a proprie spese personale specializzato e/o marmista di fiducia per le operazioni di apertura (sollevamento delle lastre di marmo esterne e del coperchio di lamiera) e chiusura (riposizionamento del coperchio di lamiera e delle lastre di marmo esterne) al termine delle operazioni.

Analogamente si procede in caso di introduzione o di rimozione di una cassetta cineraria, con la differenza che non è necessario l'utilizzo di mezzi meccanici.

La spesa per la tumulazione e l'estumulazione di ogni salma, nella misura stabilita dal tariffario comunale, è a carico del Concessionario della tomba o, se si tratta di concessione di una tomba di Tipo "A" per la metà dei posti, del Concessionario della relativa parte di tomba.

ART. 11) PRESCRIZIONI FINALI

Non è consentito appoggiare sulle lastre di copertura delle tombe vasi, fiori, lumini o qualunque altro oggetto.

E' vietato al Concessionario qualunque tipo di manomissione o modifica dei manufatti di proprietà Comunale.

Alla scadenza del termine finale della concessione, le tombe devono essere restituite al Comune in buono stato di manutenzione e con i loculi e le cellette completamente svuotati del loro contenuto, quale che sia, in quel momento, il tempo di permanenza delle salme o dei resti mortali in essa introdotti.